

Legge regionale 30 marzo 2001 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Disposizioni in materia di personale ed organizzazione degli uffici.

Art. 1

(Proroga di contratti di lavoro a tempo determinato)

1. Al fine di consentire la necessaria continuità dell'azione amministrativa ed il corretto funzionamento degli uffici regionali, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, degli articoli 15 e 16 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 e dell'articolo 72 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, sono prorogati, alla relativa scadenza, fino all'ultimazione delle procedure selettive da disciplinare con successiva legge regionale, e comunque per la durata massima di due anni.